



I permessi legge 104 "aumentati"

Renzo La Costa

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) ([GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020](#))

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020**

(...)

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(...)

Come sopra riportato, il DL 17.3.2020 ha previsto tra l'altro l'estensione dei permessi ex art. 33 comma 3 della legge 104/92 per i lavoratori dipendenti.

Trattasi della possibilità di usufruire di ulteriori 12 giornate di permesso in aumento alle 3 giornate mensili previsti dalla norma originaria.

E' opportuno richiamare l'attenzione sulla corretta interpretazione del dettato legislativo.

Non si tratta di un incremento mensile di 12 giornate mensili per i rispettivi mesi di marzo e aprile 2020, nell'ambito della emergenza "coronavirus".

Si tratta invece di un incremento di 12 giornate complessive nei due mesi presi in considerazione dal decreto suddetto.

Pertanto, fermi restando i 3 giorni al mese di permessi fruibili, il dipendente potrà usufruire di ulteriori 12 giorni nei mesi di marzo e aprile, senza che il decreto stesso suggerisca o fissi una ripartizione rigida di tale "aumento" .

A solo titolo esemplificativo, il dipendente nel mese di marzo 2020 potrà usufruire dei 3 giorni originariamente statuiti + 4 giorni, per poi usufruire nel mese di aprile di tre giorni canonici + 8 giorni residui, derivanti dal nuovo decreto.

In tal senso, sono già in fase di pubblicazione circolari esplicative da parte delle P.A ed associazioni datoriali.

Fermi i criteri pregressi per il riconoscimento del diritto alla fruizione di tali particolari permessi.